



COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 del 29/05/2025

OGGETTO: ISTANZA DEL 19.5.2025, PROT. N. 5230 DEL DIPENDENTE CONGEDO GAETANO ANTONIO. CONCESSIONE DI NULLA OSTA AI FINI DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165 DEL 2001.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, mediante collegamento telematico. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
VANTAGGIATO GRAZIANO	SINDACO	Si	
CAFARO DAVIDE	VICE SINDACO	Si	
DURANTE MARCO	ASSESSORE	Si	
MENGOLI DORI	ASSESSORE	Si	
RAMUNDO LUCIA	ASSESSORE	Si	

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**.

Data, 29/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to GRECO ALESSANDRO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro Greco.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Graziano VANTAGGIATO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Si da' atto che il Segretario, il Sindaco e l'assessore Durante si trovano nella casa comunale mentre gli assessori Ramundo, Mengoli e Cafaro, si trovano in luogo diverso e risultano collegati attraverso idonei strumenti telematici che ne consentono l'identificazione permettendo la comunicazione in tempo reale a due vie e, conseguentemente, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti, in ossequio a quanto previsto nel regolamento comunale n. 13 del 29/07/2022.

Premesso che con nota del 19.5.2025, prot. n. 5230, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time 32 ore, Congedo Gaetano Antonio, inquadrato nell'area dei Funzionari ed E.Q. con il profilo di Funzionario di vigilanza (Cat. D ai sensi del previgente CCNL), ha richiesto il nulla osta per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità volontaria esterna, indetta dalla Città di Nardò con Determinazione del Dirigente Area Funzionale 2 – nr. 528 del 14.05.2025.

Precisato che con la suddetta istanza il dipendente ha richiesto, in base a quanto previsto dall'avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, la specifica dichiarazione dell'Amministrazione di nulla osta preventivo al passaggio diretto in caso di esito favorevole della procedura oppure la dichiarazione della medesima Amministrazione di appartenenza in base alla quale non è previsto il nulla osta (art. 30, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001).

Considerato che:

nell'ordinamento giuridico disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 la mobilità costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PP.AA.;

l'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che " ... le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 ...";

l'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 citato, prevede che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento...";

la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico ad un altro, anche di altro comparto, in applicazione della disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs 165/2001, si configura quale cessione di contratto e non rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant'è che il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in essere nell'ente di provenienza;

Visto, in particolar modo, il predetto art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001 secondo il quale:

- "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 , appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. [Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità']. 1.1. [Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.] Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente (2) .”;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 7 ter del Decreto Legge n. 80 del 09/06/2021, convertito con Legge n. 113 del 2021, secondo il quale *“Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”;*

Preso atto che:

il dipendente che ha formulato l'istanza di cui sopra, acquisita al prot. n. 5230 del 19.5.2025, è stato assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato da più di cinque anni;

sono state concluse, negli ultimi anni, diverse procedure assunzionali a tempo indeterminato nel Settore V – Polizia Locale di questo Comune (ancorché relative a personale inquadrato nell'area degli Istruttori e con profilo di Agente di P.L.);

Ritenuto legittimo favorire le aspettative di sviluppo e crescita professionale dei propri dipendenti, temperando gli interessi del dipendente che, per ragioni familiari, professionali o ambientali, chiede di prestare servizio presso un altro ente e quelli dell'Amministrazione comunale, rappresentati dall'esigenza di evitare l'eventuale demotivazione conseguente ad una mancata mobilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi di cui alla delibera della Giunta comunale n. 176 del 14.12.2004;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della mobilità, di cui alla delibera della Giunta comunale n. 99 del 18.7.2023;

Ritenuto, pertanto, dare positivo riscontro alla richiesta espressa dal dipendente in questione formalizzando il nulla osta preventivo ai fini della partecipazione, da parte dello stesso, alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. 165 del 2001 indetta dal Comune di Nardò con determinazione n. 528 del 14.5.2025 del Dirigente dell' Area Funzionale 2, rimanendo la capacità assunzionale rimessa all'ente di destinazione;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale in materia di programmazione del fabbisogno del personale ed assegnazione delle risorse e pertanto ad esprimersi in merito alla richiesta di cui trattasi;

Visto il parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. reso dal Responsabile del Settore I “Affari generali e istituzionali” in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che trattandosi di nulla osta preventivo non è necessario acquisire anche il parere del Responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria, Ragioneria, Tributi";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 165/2001, in particolare l'art. 30 dello stesso;

Con votazione unanime e separata espressa per alzata di mano:

Delibera

1. di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente Deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

2. di prendere atto della nota del 19.5.2025, prot. n. 5230, con la quale il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time 32 ore, Congedo Gaetano Antonio, inquadrato nell'area dei Funzionari ed E.Q. con il profilo di Funzionario di vigilanza (Cat. D ai sensi del previgente CCNL), ha richiesto il nulla osta preventivo per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità volontaria esterna, indetta dalla Città di Nardò con Determinazione del Dirigente Area Funzionale 2 – nr. 528 del 14.05.2025;

3. di concedere, al dipendente di questo Ente, Congedo Gaetano Antonio, Funzionario di vigilanza, inquadrato nell'area dei Funzionari ed , a tempo indeterminato e part-time 32 ore settimanali, il nulla osta preventivo al fine di partecipare al bando di mobilità volontaria esterna, indetto dalla Città di Nardò con Determinazione del Dirigente Area Funzionale 2 – nr. 528 del 14.05.2025;

4. di trasmettere copia della presente Deliberazione al dipendente interessato;

5. di dare atto che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio on line;

6. di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Successivamente, con votazione unanime e separata espressa per alzata di mano:

Delibera

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.ii.

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Graziano VANTAGGIATO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Soletto, 29/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.